

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1014

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHI, BADALONI MARIA, RAMPA, RACCHETTI, REALE GIUSEPPE, ROMANATO, BERTÈ, FABBRI, PATRINI, PISONI, CALVETTI, DALL'ARPELLINA

Presentata il 6 febbraio 1969

Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25 luglio 1966, n. 574, « Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari », ha sensibilmente innovato il sistema di reclutamento del personale docente delle scuole elementari statali, ed i dati risultanti dalla sua prima, completa applicazione, consentono di darne un giudizio sostanzialmente positivo, rispetto agli scopi che il legislatore si era prefisso.

Questi scopi possono così riassumersi: innovare il sistema di assunzione in ruolo degli insegnanti, con la modifica delle norme sull'espletamento dei concorsi magistrali, attribuendo particolare risalto agli esiti delle prove d'esame; assicurare un graduale assorbimento annuo, in equa percentuale di posti vacanti, agli insegnanti che abbiano superato un concorso con determinati punteggi minimi (ex idonei), evitando il più possibile la necessità di un'estenuante ripetizione dei concorsi magistrali; raccordare logicamente al nuovo sistema di assunzione in ruolo il conferimento degli incarichi e delle supplenze, favo-

rendo gli insegnanti in attesa della nomina in ruolo; facilitare infine, attraverso un concorso speciale straordinario, la sistemazione in ruolo degli insegnanti con più anni di lodevole servizio.

Nell'arco di tempo di un anno, tra l'ottobre 1966 e l'ottobre 1967, ben 27.709 insegnanti sono entrati nei ruoli magistrali grazie alla nuova legge, così come parecchie migliaia vi saranno immessi annualmente dalle graduatorie provinciali permanenti, ed un nuovo concorso magistrale ordinario è stato regolarmente bandito per quasi 13.000 posti. Si è cioè assicurato un meccanismo d'immissione nei ruoli magistrali, che consente ogni anno la copertura di circa la metà dei posti vacanti, attraverso graduatorie provinciali permanenti, ed ogni biennio la copertura dei restanti, accantonati a norma di legge, mediante il normale concorso.

È innegabile che rimane purtroppo ancora assai pesante la disoccupazione magistrale, dovuta a cause ripetutamente denunciate, prima tra le quali la mancata riforma dell'isti-

tuto magistrale. Si contano infatti oltre 140.000 insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ordinarie per gli incarichi e le supplenze, mentre le graduatorie provinciali permanenti degli « idonei », in attesa di nomina in ruolo, annoverano circa 40.000 insegnanti.

D'altronde, i normali ruoli della scuola elementare possono considerarsi prossimi ad una dimensione ottimale, secondo i tradizionali canoni d'impiego degli insegnanti: da circa 122.000 posti nel 1945-46 si è giunti a circa 228.000 posti nel 1968-69, contro una leggera contrazione nel numero degli alunni delle scuole elementari (nelle quali è praticamente scomparsa l'evasione scolastica). Gli incrementi d'organici in corrispondenza all'istituzione di nuove classi, previste dal piano quinquennale di sviluppo della scuola, vanno a favore di quelle province che presentano ancora punte elevate, per incrementi di popolazione scolastica dovuti soprattutto a fenomeni migratori, nonché per la creazione di un adeguato numero di classi differenziali e di scuole speciali, pur attendenti una specifica disciplina legislativa.

Hanno offerto ancora una discreta disponibilità di posti magistrali, per nuove nomine in ruolo, l'applicazione di due leggi assai attese, sull'immissione di insegnanti elementari di ruolo abilitati nei ruoli della scuola media di primo grado (legge 25 luglio 1966, n. 603) e sull'utilizzazione di insegnanti di ruolo in attività parascolastiche (legge 2 dicembre 1967, n. 1213).

Oltre queste concrete possibilità, si potrà contare soltanto su aumenti d'organici, per una sistematica attuazione della cosiddetta « scuola integrata », richiedente però approfonditi studi e sperimentazioni, ed ingenti stanziamenti di bilancio per personale ed attrezzature.

Fatta questa obiettiva valutazione delle reali possibilità d'accesso ai ruoli magistrali, va ricordato che non era affatto scopo della legge 25 luglio 1966, n. 574, affrontare sul piano quantitativo il grave problema della disoccupazione magistrale, costantemente alimentata dall'impressionante sproporzione tra il gettito annuo dei nuovi insegnanti abilitati e le possibilità di utilizzazione ed immissione nei ruoli magistrali, bensì favorire un più razionale ed equo sistema di assunzione in ruolo e di conferimento degli incarichi.

I proponenti della presente iniziativa legislativa, pur consci della assoluta necessità di una radicale riforma dell'istituto magi-

strale, cui potranno seguire forme di selezione e reclutamento degli insegnanti assolutamente nuove, e di una seria ricerca di ulteriori possibilità di utilizzazione degli stessi insegnanti, intendono qui suggerire alcuni importanti perfezionamenti alla legge n. 574, ferma la sua struttura, dettati dall'esperienza della sua prima, completa applicazione, aventi portata generale e non limitata alla casistica di gruppi d'interessati, spesso in conflitto di richieste.

L'espletamento del concorso magistrale speciale previsto dalla legge n. 574 ha portato nei ruoli, dal 1° ottobre 1967, 6.815 insegnanti, con almeno dieci anni di servizio scolastico a tutto il 1967, o con cinque anni di servizio e l'approvazione conseguita in un precedente concorso, contro i circa 13.500 concorrenti. La quasi totalità dei restanti concorrenti ha però raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti, collocandosi in esse in posizioni generalmente assai buone per gli alti punteggi totalizzati, sicché è prevedibile la loro nomina in ruolo nel giro di pochi anni.

Risulta però tuttora aperto il problema degli insegnanti non di ruolo, capi famiglia, sia pur con minore anzianità di servizio, maturata negli ultimi anni. Trattasi di personale ricco di esperienza professionale, con eccellenti note di qualifica, che in moltissimi casi ha superato il normale limite di età per la partecipazione ai concorsi, ed ha familiari a carico. Sembra opportuno, per motivi umani, sociali, e nello stesso interesse della scuola, assicurare la possibilità di una sistemazione di questi insegnanti, consentendo loro la partecipazione ai normali concorsi magistrali, e riservando una ragionevole percentuale di posti (il dieci per cento), in sede di nomina in ruolo, qualora raggiungano il punteggio minimo richiesto per l'iscrizione nella graduatoria di merito. Ovviamente i posti riservati non coperti per mancanza di candidati in possesso dei requisiti richiesti (capifamiglia, con almeno cinque anni di servizio qualificato « buono ») andranno assegnati a favore degli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito (articoli 1 e 2).

La dizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 574 aprì una polemica sul significato e la portata delle previste graduatorie speciali per la nomina in classi differenziali e di scuola speciale col pratico risultato che, a concorsi svolti, in molte province rimasero vacanti gran parte dei posti corrispondenti a tali classi, per la ritrosia di molti vincitori ad accettare il prescritto impegno di servizio per un quinquennio. Si

propone pertanto di prevedere la copertura di posti di classi differenziali e di scuole speciali eventualmente non scelti da vincitori inclusi nell'apposita graduatoria (di cui sembra bene specificare i criteri di compilazione), con altri candidati iscritti nella graduatoria generale di merito e nell'apposita graduatoria speciale contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 2, ovviamente secondo l'ordine di iscrizione, fino alla copertura di tutti i posti di classi differenziali e di scuole speciali messi a concorso (articolo 2).

Questa misura assicurerà, nel pieno rispetto delle graduatorie, la totale copertura dei posti vacanti nelle scuole speciali o nelle classi differenziali con insegnanti di ruolo, venendo incontro a sentite esigenze e preoccupazioni delle scuole stesse e degli uffici scolastici, e farà sì che tutti i posti magistrali a concorso siano effettivamente assegnati, con vantaggio evidente per i candidati.

Sembra poi doveroso riparare un'ingiustificata e certo inavvertita lacuna rilevata nelle norme sul conferimento preferenziale degli incarichi e delle supplenze annuali agli insegnanti iscritti nella graduatoria provinciale permanente, conferimento che è previsto avvenga secondo l'ordine di merito, precisando che le nomine vanno fatte nel rispetto delle riserve e delle preferenze sancite dalle leggi vigenti, come avviene per qualsiasi concorso e nomina a tempo determinato.

I motivi, poi, che spingono a concedere la partecipazione degli insegnanti non di ruolo capifamiglia, con almeno cinque anni di servizio, ai concorsi magistrali, in deroga al normale limite di età, ed a riservare loro in tale occasione fino al dieci per cento dei posti a concorso, inducono a suggerire analoga riserva di posti in sede di incarichi e supplenze, per alleggerire situazioni familiari e sociali assai pesanti (articolo 3).

Una giusta considerazione dell'aggiornamento culturale e professionale, e dell'attività didattica svolta dagli insegnanti non di ruolo successivamente al concorso che ha consentito loro l'iscrizione nelle graduatorie provinciali

permanenti spinge, infine, a proporre che il previsto aggiornamento biennale del punteggio, in base al quale è stata effettuata quell'iscrizione, non tenga conto soltanto dei titoli di cultura superiore acquisiti nel biennio, per loro natura accertabili in un numero troppo esiguo di casi, ma di ogni titolo di cultura e di servizio considerato nella tabella di valutazione propria del concorso magistrale (articolo 4). La previsione di un accrescimento del punteggio inizialmente attribuito in relazione ad ogni attività culturale e didattica svolta sarà anche di stimolo e maggior impegno all'approfondimento della preparazione professionale sul piano degli studi come dell'esperienza didattica, e farà sì che il punteggio d'iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti rispecchi fedelmente, dopo ogni aggiornamento, il *curriculum* culturale e professionale degli insegnanti, in modo che la loro nomina in ruolo, nell'ordine di quel punteggio d'iscrizione, premi davvero i più diligenti.

È stata considerata, infine, l'opportunità di estendere le norme relative alla regolarità dei concorsi magistrali, al loro punteggio, alle graduatorie provinciali permanenti, eccetera, agli insegnanti aspiranti all'immissione nei ruoli magistrali speciali, come quelli per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari; per i ciechi; per sordomuti; per gli insegnanti di lingua tedesca, ecc. (art. 5). Stante l'identità delle norme di stato giuridico regolanti tutto il personale docente della scuola elementare, non hanno ragion d'essere criteri differenti per l'effettuazione dei concorsi od il conferimento degli incarichi nelle scuole rette da insegnanti appartenenti, appunto, a ruoli speciali.

Con queste considerazioni e modifiche i presentatori sottopongono all'attenzione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge, che non comporta oneri finanziari di sorta, e potrà ulteriormente migliorare il sistema di assunzione in ruolo degli insegnanti elementari, venendo incontro ad esigenze e richieste largamente avvertite e rappresentate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I candidati non appartenenti ai ruoli magistrali che abbiano il requisito di capofamiglia ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio, con qualifica non inferiore a "buono", nelle scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiate, e sussidiarie, possono partecipare al concorso indipendentemente dai limiti di età ».

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerienze.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano avere la nomina in tali posti, debbono nella domanda farne esplicita dichiarazione.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di 7/10 nelle prove d'esame, e in entrambi i casi non meno di 6/10 in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

Per la nomina a posti di classi differenziali e di scuole speciali è compilata una graduatoria distinta, nella quale vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito e in possesso dei requisiti richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale ed a posti di classi differenziali e di scuole speciali avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito, e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto di esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

I candidati che abbiano il requisito di capofamiglia e non appartengono ai ruoli magistrali, iscritti nella graduatoria di merito, hanno diritto ad una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri ».

ART. 3.

Il 4° e il 5° comma dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, sono sostituiti dai seguenti commi:

« A partire dal 1° ottobre dell'anno successivo all'espletamento del concorso speciale di cui all'articolo 8 della presente legge, gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal Provveditore agli studi, dopo aver utilizzato gli insegnanti del ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente, secondo l'ordine di graduatoria e in mancanza ad altri insegnanti abilitati nell'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

L'incarico o la supplenza annuale o quella temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti e da quelle previste dall'8° comma del precedente articolo 2.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e di scuole speciali ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro

assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale ».

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la nomina a posti di ruoli magistrali speciali.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi magistrali e il conferimento degli incarichi e le supplenze contrastanti con le norme della presente legge ».